

Prot. 0208762/19
del 16/07/2019



COMUNE DI CUPELLO
Provincia di Chieti

Prot. n. 5049

Cupello, li 15.07.2019

Regione Abruzzo
Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, Servizio Valutazioni
Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO: PROGETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA DISCARICA RIFIUTI
NON PERICOLOSI – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO REGIONALE e
CCR-VIA – DITTA CUPELLO AMBIENTE S.r.l.**

Premesso che “l'autorizzazione unica ambientale costituisce l'esito di un procedimento nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive e delle espropriazioni” (cfr Consiglio di Stato, sez. IV, 04/07/2018, n. 4091);

Visto che “Stante la autonomia dei relativi procedimenti, ben potrebbe essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude senz'altro il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (cfr T.A.R., Catanzaro, sez. I, 20/03/2019, n. 607);

Premesso che “l'autorizzazione integrata ambientale, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti e il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione (cfr T.A.R., Napoli, sez. V, 28/06/2018, n. 4304);
di seguito, si rilasciano i seguenti

PARERI

1. Valutazione di Incidenza Ambientale

Con note del 12 e 26 settembre 2018, questa Ente, ha provveduto a richiede integrazioni alla V.Inc.A, al fine di verificare le incidenze delle fasi di lavorazione (costruzione, gestione e dismissione) sui Siti di Importanza Comunitaria che, ragionevolmente e precauzionalmente, avrebbero potuto essere interessati da questi, unitamente allo studio degli effetti cumulativi, in relazione ad altri impianti produttivi ivi presenti.

L'Istante, in data 27 settembre 2018, provvedeva a notificare la “disponibilità ad effettuare opportune e specifiche valutazioni in merito alle incidenze prevedibili sia in fase di costruzione che di esercizio dell'impianto”, **ma non in fase di dismissione**; disponibilità assoluta data con la produzione di uno studio sul “nibbio”, che **non dà conto, nel merito, di quanto richiesto** (valutazione puntuale delle incidenze in fase di cantiere, gestione e dismissione degli impianti; valutazione degli effetti cumulativi in relazione al venir meno della “corona” deputata all'assorbimento degli impatti delle discariche esistenti, dichiarazione di incidenza per ogni singolo S.I.C. e sintesi delle motivazioni).

Per quanto di competenza, si dà **PARERE NEGATIVO.**

2. Variazione puntuale del vigente Piano Regolatore Generale Esecutivo

L'ubicazione dei proposti impianti ricadono in un'area "*vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica*" ivi presente, incompatibile con l'ubicazione di ulteriori impianti che, inevitabilmente, ridurrebbero quella necessaria sicurezza che questo Ente ha voluto assicurare al suo territorio e ai suoi cittadini con tale "vincolando".

Sterili le osservazioni di parte istante, laddove ritiene che questo Ente abbia già autorizzato altri impianti in tali aree; la delibera C.C. n. 6/2017, non autorizza, esprime un parere, una disponibilità alla valutazione, a valle del parere positivo in sede di A.I.A. Del resto, se fosse già stata autorizzata, sarebbe un ulteriore deterrente alla localizzazione di ulteriori impianti, in considerazione degli effetti inquinanti cumulativi.

Di nessun pregio l'osservazione che gli interventi puntuali non vadano sottoposti a procedimento di V.A.S.; il D.Lgs. 152/2006, nel testo vigente, delega tale decisione all'Autorità competente, attivata attraverso il procedimento di "verifica di assoggettabilità" (art. 12), di cui questa Autorità precedente non ha mai avuto notizia.

Contrariamente a quanto *adverso* sostenuto, per il progetto qui in discussione non è stata mai rilasciata dichiarazione di "interesse pubblico" e urgenza ed indifferibilità" delle opere, tale da pretendere una variazione "automatica" del vigente P.R.E., la cui decisione ultima, spetterebbe, comunque, al Consiglio Comunale di questo Ente.

Per quanto di competenza, si dà **PARERE NEGATIVO.**

3. Rischio idrogeologico

Le aree oggetto di intervento, come risulta dagli atti, sono gravati da pericolosità quali, in parte P1 e, in altra parte P2, la cui normativa tecnica esclude, a priori, insediamenti della topologia *de quo*, pertanto anche ai sensi del *Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed alla L.R. 3/2014 e s.m.i.*

Per quanto di competenza, si dà **PARERE NEGATIVO.**

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Nicola Boschetti

